



UNITÀ ORGANIZZATIVA:	TECNICA E DEI SERVIZI ASSOCIATI
PROGRAMMA:	500
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO:	1.03.02.15
CAPITOLO:	3500/S
RESPONSABILE:	dott.ssa Elisabetta Gubert

DETERMINAZIONE N.

212

- ANNO 2025

assunta in data

15.05.2025

OGGETTO: Rettifica per mero errore materiale della determina n. 198 dell'8 maggio 2025.	ARGOMENT: <i>Retifica a cajon de fal materièl de la determinazion n. 198 dai 8 de mé del 2025.</i>
--	---

DETERMINAZIONE n. 212/2025 del 15.05.2025

OGGETTO: Rettifica per mero errore materiale della determina n. 198 dell'8 maggio 2025.

Per IL RESPONSABILE DELL' U.O. TECNICO-EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI LA SEGRETARIA GENERALE

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla "riforma istituzionale" in Trentino, che, all'art. 19, ha previsto il Comun General de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponenziale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. e ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l'art. 8 della L.P. n. 3/2006 e s.m. a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014; - il d.lgs. s. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirolo, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011;
- il "Codice degli Enti Locali" – (C.E.L.) sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- il Regolamento di contabilità del Comun General de Fascia approvato dal Consei General con la deliberazione n.3/2020 del 23 aprile 2020;
- la deliberazione n. 28/2024 del 23 dicembre 2024, immediatamente esecutiva, con la quale il Consei General ha approvato il D.U.P. e il bilancio di previsione del C.G.F. per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027;
- il P.E.G. per gli anni 2025-2027, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con le deliberazioni n. 100/2024 del 23 dicembre 2024 immediatamente esecutiva;
- vista la deliberazione del Consei de Procura n. 7/2025 del 03/02/2025, immediatamente eseguibile, con cui il Consei de Procura ha approvato l'aggiornamento 2025 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 contenente gli atti e le funzioni gestionali attribuite alla competenza delle Unità Organizzative dell'Ente e degli organi elettivi del Comun general de Fascia;

accertato che, in base a tali atti, l'adozione di questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate dal Consei de Procura al Responsabile dell'U.O. Tecnica del Comun general de Fascia;

richiamata la determinazione della sottoscritta n. 198 dell'8 maggio 2025 avente per oggetto: Intervento 3.3.D anno 2025 – progetto di Abbellimento Urbano e Rurale: affido gestione e realizzazione degli interventi alla AURORA Società Cooperativa Sociale di Levico Terme. CIG: B5E706B487;

dato atto che nel suddetto provvedimento, per mero errore materiale, è stato indicato erroneamente il CIG B5E706B487 anziché il **CIG B6A2C31F55**;

dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il Responsabile firmatario del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché della L.P. n. 23/1992;

dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

D E T E R M I N A:

1. di rettificare la determinazione n. 198 dell'8 maggio 2025, ove trovasi indicato, per mero errore materiale il CIG B5E706B487 anziché il **CIG B6A2C31F55**;
2. di riapprovare lo schema della "Convenzione per la gestione e l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto di abbellimento urbano e rurale da realizzare in Val di Fassa rientrante nell'Intervento 3.3.D - progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli – per l'anno 2025" riportante il CIG corretto;
3. di trasmettere questa determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda alla variazione del CIG collegato agli impegni di spesa del bilancio di previsione anno 2025 - n. 367 sul Capitolo 3500 per €. 112.472,68 - n. 368 Capitolo 6155 per €. 4.750,70 e n. 369 Capitolo 5381 per €. 3.479,28;

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n.1199;
- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ai 15.05.2025

per IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
LA SEGRETARIA GENERALE
- dott.ssa Elisabetta Gubert -
firmato digitalmente



CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PREVISTI NEL PROGETTO DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE DA REALIZZARE IN VAL DI FASSA RIENTRANTE NELL'INTERVENTO 3.3.D - PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITÀ E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI - PER L'ANNO 2025.

Rep. N. ____ / Atti privati

Il giorno __ del mese di maggio dell'anno duemilaventicinque tra i signori: -----

1. Edoardo Felicetti, nato a il , che stipula la presente convenzione nella sua qualità di Procurador pro tempore del Comun general de Fascia, con sede a San Giovanni di Fassa in Strada di Pré de geja n. 2 codice fiscale 91016380221; -----
2. Alessandro Barbacovi, nato a il , il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Aurora con sede a Levico Terme in via Monte Panarotta n. 23, C.F. e partita IVA 02007550227; -----

premesso che: -----

- con deliberazione n. 21/2025 di data 10/03/2025 il Consei de Procura del Comun general de Fascia ha approvato in linea tecnica il programma degli interventi di Abbellimento Urbano e Rurale rientrante nell'Intervento 3.3.D "progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli" da realizzare in Val di Fassa nell'anno 2025. -----
- con determinazione n. 198 del 08/05/2025 la Segreteria generale del Comun general de Fascia ha affidato, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione e la gestione dei lavori previsti dal Progetto anzidetto, compreso il coordinamento di cantiere, alla Società Cooperativa Sociale AURORA di Levico Terme per l'importo di € 95.013,90 oltre all'I.V.A. nella misura di legge; -----
- con successiva determinazione n. 212 del 15/05/2025 il citato provvedimento è stato rettificato per mero errore materiale in quanto riportante un CIG errato;-----
- il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale AURORA si impegna ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, igiene del lavoro, previdenza ed assistenza. Il Comun general de Fascia ha acquisito tutta la

documentazione attestante la verifica dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione in capo alla Società Cooperativa Sociale AURORA ;-----

ciò premesso, le parti sopra indicate stipulano la seguente -----

CONVENZIONE

ARTICOLO 1.

OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comun general de Fascia (C.G.F.) affida alla Società Cooperativa Sociale AURORA di Levico Terme (TN) l'esecuzione e la gestione dei lavori previsti nel progetto di abbellimento urbano e rurale rientrante nell'Intervento 3.3.D "progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli" da realizzare in Val di Fassa nell'anno 2025. -----

La Società Cooperativa Sociale AURORA affidataria si impegna affinché tutti i lavori inseriti nel programma, (al quale si rimanda per la descrizione dettagliata degli interventi) predisposto secondo le modalità indicate dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento ed approvato in linea tecnica dal Consi de Procura del Comun general con deliberazione n. 21/2025 di data 10/03/2025, vengano realizzati a regola d'arte; è facoltà del C.G.F. prevedere nuovi interventi da realizzare in aggiunta e/o in sostituzione di quelli approvati con la suddetta deliberazione che devono preventivamente essere autorizzati dall'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento. In nessun caso la Cooperativa affidataria può eseguire lavori non previsti in suddetto progetto. -----

ARTICOLO 2.

MODALITA' E LUOGO DI FREQUENZA DEL SERVIZIO

Il progetto di abbellimento urbano e rurale rientrante nell'Intervento 3.3.D degli interventi di accompagnamento all'occupabilità da realizzare nell'anno 2025 è stato approvato dall'Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento che, per realizzarlo, ha concesso al Comun general de Fascia un contributo per le spese di manodopera e di coordinamento di cantiere (senza il quale il progetto non sarebbe sostenibile) con la previsione che la Cooperativa affidataria si impegni ad eseguire i lavori impiegando, per 6 mesi (dal giorno 15 maggio al giorno 14 novembre 2025) n. 2 caposquadra, n 5 lavoratori a tempo pieno e n. 2 lavoratori part-time per 21 ore settimanali. -----

I lavoratori individuati sono scelti fra le persone iscritte nelle apposite liste approvate dalla Dirigente generale dell'Agenzia del Lavoro; qualora tale lista si esaurisse senza poter assumere tutti i lavoratori previsti, si dovrà comunque evitare l'attivazione di squadre composte da un solo lavoratore, generico o marginale, o da soli

soggetti marginali, né sarà consentito sostituire lavoratori marginali con lavoratori generici disoccupati; a questo scopo, la Cooperativa affidataria dovrà comunicare preventivamente, dandone adeguata motivazione, eventuali variazioni, modifiche o sostituzioni dei lavoratori impiegati al C.G.F., che le dovrà autorizzare in via preventiva. -----

La Società Cooperativa Sociale AURORA propone quale coordinatore di cantiere, col consenso del Comun general de Fascia, il signor Alessandro Barbacovi, in possesso di tutti i requisiti per svolgere tale incarico, come indicati nel Piano provinciale di politica del lavoro; il signor Alessandro Barbacovi dovrà seguire costantemente le squadre di lavoro, tenere i contatti coi Servizi del C.G.F. e con l'Agenzia del Lavoro; dovrà controllare i rapportini settimanali e redigere dei report mensili relativi all'andamento di ogni singola squadra ed ai lavori realizzati nel corso del mese di riferimento; dovrà essere presente in cantiere ogni qualvolta sia necessario per esigenze operative del personale o per portare nuova attrezzatura in sostituzione di quella guasta o difettosa ed in caso d'urgenza dovrà essere reperibile entro 90 minuti dalla chiamata.. -----

Il coordinatore di cantiere ed il C.G.F. committente, sono responsabili nei confronti dell'Agenzia del Lavoro dell'esecuzione dei lavori e di tutto quanto concerne il regolare andamento dei cantieri. L'eventuale inosservanza delle norme contenute in questo articolo può comportare in qualsiasi momento la sospensione del contributo concesso dalla stessa Agenzia del Lavoro, pertanto il mancato pagamento del relativo corrispettivo dovuto. -----

ARTICOLO 3.

DURATA

La Cooperativa affidataria si impegna ad eseguire con diligenza e a regola d'arte, secondo il programma predisposto dai Servizi del Comun general de Fascia e le direttive da questo fornite, i lavori di cui all'articolo 1, che inizieranno il giorno XX maggio 2025 e che si prevede di ultimare il giorno XX novembre 2025. Fanno carico alla Società Cooperativa Sociale AURORA tutti gli oneri e le spese per dotare, a partire dal primo giorno di lavoro, di idonei DPI ed adeguato abbigliamento da lavoro gli operai impiegati nei lavori. A questo riguardo, la Ditta solleva ed esonera il Comun general de Fascia appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inosservanze alle norme vigenti. -----

ARTICOLO 4.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI LAVORO

Gli operai che la Società Cooperativa Sociale AURORA dovrà assumere sono inquadrabili nello ex S.C.A.U. e/o negli istituti di Previdenza ed Assicurativi INPS e INAIL. Ai lavoratori sarà applicata la disciplina economica e

normativa di cui al C.C.P.L. per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva previste dal documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura approvate con deliberazione n. 36 del 21 ottobre 2020 dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia del Lavoro della provincia autonoma di Trento e successivamente modificate con deliberazioni n. 20 del 2 novembre 2021, n. 2 del 26 gennaio 2022, n. 7 del 9 marzo 2022, n. 25 del 23 novembre 2022 e n. 2 del 24 gennaio 2024. -----

A questo riguardo, la Cooperativa affidataria solleva ed esonera il Comun general de Fascia committente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inosservanze alle norme vigenti. -----

Le parti prendono atto che qualora venisse sottoscritto un nuovo contratto l'inquadramento dei soggetti assunti e conseguentemente il costo indicato al successivo art. 7 sarà automaticamente rideterminato in base al compenso riconosciuto in base a quanto previsto dal contratto. -----

ARTICOLO 5.

OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE

La Cooperativa affidataria si impegna e si obbliga: -----

- ad eseguire con diligenza e a regola d'arte, secondo il programma predisposto dai Servizi del Comun general de Fascia e le direttive da questo fornite, i lavori di cui all'articolo 1; -----
- a garantire la regolare e quotidiana tenuta del registro delle presenze di cantiere ed a comunicare al C.G.F., in via preventiva, le variazioni di cantiere e, ogni qualvolta saranno richieste, tutte le informazioni relative all'andamento dei lavori nonché ad inviare, con cadenza mensile, le copie dei rapportini settimanali; -----
- a consentire la partecipazione dei lavoratori impiegati nell'Intervento 3.3.D ad una o più giornate lavorative di informazione e formazione istituite dall'Agenzia del Lavoro; -----
- ad osservare tutte le disposizioni regolamentari previste dal documento di politica del lavoro della XVI legislatura – Intervento 3.3.D approvate con deliberazione n. 36 del 21 ottobre 2020 dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia del Lavoro della provincia autonoma di Trento e successivamente modificate con deliberazioni n. 20 del 2 novembre 2021, n. 2 del 26 gennaio 2022, n. 7 del 9 marzo 2022, n. 25 del 23 novembre 2022 e n. 2 del 24 gennaio 2024;-----
- a fornire, già dal primo giorno di lavoro, ai propri dipendenti, adeguato vestiario (tenendo conto della posizione geografica del luogo di lavoro), adeguati DPI nonché tutta l'attrezzatura necessaria al regolare svolgimento dei lavori, come previsto dal capitolato prestazionale sottoscritto per accettazione in sede di presentazione del preventivo in atti Id. n. 123987915; -----

- a stipulare, qualora non l'avesse già fatto, una polizza assicurativa che copra il danneggiamento e/o furto dell'attrezzatura e gli eventuali danni causati dai lavoratori verso terzi dandone dimostrazione al CGF. -
- a costituire la garanzia definitiva come prevista nei documenti di richiesta preventivo; -----
- a far pervenire la documentazione relativa alla rendicontazione finale dell'intervento entro 45 giorni dalla data di fine lavori. -----
- a supervisionare l'uso che verrà fatto dei materiali, forniti per l'esecuzione dei lavori (l'ordine ed il pagamento dei materiali di consumo, elementi di arredo e quant'altro, necessari allo svolgimento dei lavori, verrà effettuato direttamente dai Comuni sul quale territorio verranno di volta in volta eseguiti i lavori; i referenti dei vari Comuni indicheranno al coordinatore di cantiere e/o ai capisquadra le modalità di approvvigionamento degli stessi). -----

ARTICOLO 6.

ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Il Comun general de Fascia potrà eseguire periodici controlli al cantiere al fine di verificare l'andamento dei lavori, nonché la loro rispondenza al programma approvato ed alla presente convenzione. -----

La Cooperativa si impegna ad eseguire, secondo modalità da concordare tra le parti, anche i nuovi interventi o lavori che venissero introdotti nel programma dal C.G.F. a seguito di nuove valutazioni o per sopravvenute esigenze; il C.G.F. deve comunicare tempestivamente all'Agenzia del Lavoro ogni eventuale interruzione o modificazione, anche parziale, dei lavori e dei progetti, che dovranno essere comunque motivate da cause od eventi oggettivamente rilevanti.-----

ARTICOLO 7.

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Per la realizzazione dei lavori e degli interventi contemplati da questa convenzione, con l'occupazione di tutte le persone indicate al precedente articolo 2, per 6 mesi lavorativi, il Comun general de Fascia si impegna e corrispondere alla Società Cooperativa Sociale AURORA affidataria un compenso di € 78.741,89 + I.V.A. per manodopera compreso premio caposquadra, (ai caposquadra viene riconosciuto un premio netto di € 300,00 mensili ciascuno che corrisponde ad un importo di € 4.918,03 + I.V.A.) e coordinatore di cantiere (€ 5.684,64 + I.V.A., importo riconosciuto dall'Agenzia del Lavoro), cui si sommano € 13.890,07 per oneri di gestione di progetto/utile Cooperativa e € 2.381,94 per oneri per la sicurezza e quindi di totali € 95.013,90 oltre all'I.V.A. nella misura di legge (22%): valore della presente convenzione che viene dichiarato a tutti gli effetti dalle parti. -----

Il corrispettivo così previsto sarà tuttavia rideterminato alla fine dei lavori sulla base delle spese effettivamente sostenute e certificate, dalla Cooperativa affidataria, per la manodopera sulla base dell'effettiva durata dei lavori, dell'effettiva presenza in cantiere dei lavoratori e a seguito dell'applicazione di ulteriori sgravi fiscali qualora possibili .-----

Al corrispettivo così pattuito potranno essere applicate delle penali per il non mantenimento degli impegni presi in sede di offerta pari al 1% dell'importo del contratto per ogni inadempienza fino al massimo del 10% dell'importo del contratto.-----

Il Comun general de Fascia pagherà alla Ditta il corrispettivo così pattuito in rate mensili posticipate, calcolate ciascuna in base ai costi realmente sostenuti dalla Ditta stessa nel mese di riferimento, e dietro presentazione, da parte di quest'ultima, di regolari fatture riportanti tutti gli importi suddivisi per tipologia (es: manodopera csq, manodopera lavoratori, coordinatore etc.). Il saldo verrà pagato dopo che il CGF avrà approvato lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, accertando così in via definitiva anche l'ammontare del corrispettivo dovuto alla Ditta appaltatrice. La Cooperativa dovrà far pervenire la documentazione relativa alla rendicontazione finale dell'intervento entro 45 giorni dalla data di fine lavori. - Resta inteso, che il corrispettivo definitivo da riconoscere alla Società Cooperativa affidataria, sarà comunque rideterminato a consuntivo lavori, in rapporto al monte ore effettivamente realizzato, prendendo a base di computo le retribuzioni mensili concordate in sede sindacale e relativi inquadramenti previdenziali (INPS, INAIL e EX SCAU) tenendo anche conto di eventuali oneri aggiuntivi documentati. -----

Il pagamento, nonché l'ordine, dei materiali di consumo, elementi di arredo e quant'altro, necessari allo svolgimento dei lavori, verrà effettuato direttamente dai Comuni interessati dai lavori. -----

In conformità all'art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. -----

In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 8, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni

arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. -----

La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del d.lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale confermato dal RUP. -----

ARTICOLO 8.

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Si precisa che, sulla base dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'affidamento all'Appaltatore dei servizi previsti dal presente contratto è contraddistinto dal CIG: **B6A2C31F55**. -----

Per gli altri effetti previsti dalle norme sopracitate, e in relazione ai rapporti intercorrenti e a quelli che verranno instaurati con il CGF, l'Appaltatore conviene: -----

- di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i.; -
- a mente dell'art. 3, comma 9-bis, della medesima L. n. 136/2010, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. -----

Inoltre l'Appaltatore, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità, dichiarerà di avvalersi di un conto corrente dedicato non esclusivo, per tutte le commesse pubbliche del CGF, richiedendo che tutti i pagamenti riguardanti il predetto intervento siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico.-----

ARTICOLO 9.

DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.

Il contratto di appalto non è cedibile da parte della Cooperativa, in alcun caso e titolo, in tutto o in parte. È vietata ogni forma di subappalto del servizio oggetto del presente contratto. -----

Nel caso la cessione o il subappalto avessero comunque luogo essi resteranno privi di effetto alcuno per il CGF e costituiranno comunque causa di risoluzione con risarcimento di danno analogo al caso di anticipata

disdetta. È altresì vietato cedere in tutto o in parte, senza espressa autorizzazione preventiva del CGF, i crediti derivati dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto. -----

ARTICOLO 10.

RISOLUZIONE ANTICIPATA DI DIRITTO DEL CONTRATTO.

Il presente contratto si risolverà anticipatamente di diritto secondo l'articolo 1456 del codice civile, fermo restando comunque l'obbligo della Cooperativa di risarcire tutti i danni provocati dal suo comportamento, nei seguenti casi di violazione o di inadempimento delle obbligazioni a suo carico: -----

- quando la Cooperativa non adempia gli obblighi in materia di lavoro indicati nel precedente articolo 4; -
- qualora la Cooperativa subappaltasse, in tutto o in parte, i servizi di sua competenza oppure cedesse ad altri, in tutto o in parte, il presente contratto o i crediti in violazione del divieto stabilito nel precedente articolo 8;-----
- in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata dello stesso. -----

Resta inteso che, in tutti i casi così previsti di risoluzione anticipata di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile per inadempimento dell'appaltatore, questi sarà tenuto a risarcire i danni provocati al CGF e si applicheranno, nei suoi confronti, tutte le altre sanzioni previste dal codice civile per inadempienze contrattuali.-----

ARTICOLO 11.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine alla interpretazione del contratto, purché abbiano la loro fonte nella Legge e non risolvibili in via amichevole, sarà competente il Foro di Trento. -----

ARTICOLO 12.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

La Cooperativa nella sottoscrizione del contratto dichiara espressamente di consentire che il CGF tratti i dati personali acquisiti per le finalità connesse all'esecuzione dell'appalto in base a precisi obblighi di legge, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza stabiliti dal suddetto D. Lgs. n. 196/2003 e nel rispetto delle misure di sicurezza previste da questo e dall'apposito documento approvato dal CGF, oltre che di essere a conoscenza dei diritti che gli spettano in base al Titolo II dello stesso D. Lgs. n. 196/2003. -----

All'atto dell'aggiudicazione, il CGF quale titolare del trattamento, nominerà la Cooperativa "responsabile del trattamento" - ai sensi e per tutti gli effetti del medesimo D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 29 in

particolare - per i dati personali degli utenti dei servizi ad essa appaltati che andrà necessariamente ad acquisire, conservare e trattare nell'esecuzione dell'appalto. -----

ARTICOLO 13.

SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente appalto (imposte di registro e di bollo, rogito, etc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Cooperativa, mentre l'I.V.A. sui corrispettivi grava sul Comun general de Fascia, destinatario delle prestazioni. -----

Le parti convengono e danno atto che la presente convenzione, stipulata in unico originale ed in forma di scrittura privata, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972, poiché la Cooperativa affidataria è una Cooperativa Sociale ONLUS, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 e s.m., poiché ha per oggetto prestazioni tutte soggette ad I.V.A.-----

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti rinviando alle norme vigenti in materia di appalti e di lavori pubblici contenute nella L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i., nel "Codice dei contratti" approvato col D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., nei rispettivi regolamenti di attuazione o di esecuzione, nonché nel codice civile, per quanto applicabili. -----

Nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), le parti sottoscrivono il presente atto con modalità di firma digitale, dichiarando che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del citato D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. -----

per il COMUN GENERAL DE FASCIA – appaltante

IL PROCURADOR

- Edoardo Felicetti -

per la SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AURORA - affidataria

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

- Alessandro Barbacovi -